



**Federazione regionale degli
Ordini degli Ingegneri del Veneto**

LA SICUREZZA NEGLI APPALTI SECONDO IL D. LGS. 81/08

A CURA DI:

Ing. Mauro Rossato

APPALTI E SICUREZZA SUL LAVORO – 25/06/2009

**Art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione.**

L'art. 26 si applica nel caso in cui il Datore di lavoro
committente affidi lavori all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva della
stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima

Art. 26 D .LGS. 81/08: i contratti

Contratto d'appalto

Art. 1655 c.c.: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro

Contratto d'opera

Art. 2222 c.c.: quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

Contratto di somministrazione

Art. 1559 c.c.: la somministrazione è il contratto (1321) con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose

Vega Engineering

Art. 26 D. LGS. 81/08: i luoghi o ambiti

Nell'azienda

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato

Nell'unità produttiva

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale


Nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'impresa

Ossia escludendo le sole attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgono in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente
(circolare 24/2007 Min. Lav. Prev. Soc.)

Vega Engineering

IL TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08

CAMPO DI APPLICAZIONE



CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X

APPALTI E SICUREZZA SUL LAVORO – 25/06/2009

IL TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08

ALLEGATO X

Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili i di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

APPALTI E SICUREZZA SUL LAVORO – 25/06/2009

IL TITOLO IV DEL D. LGS. 81/08

NOTA: ciò che discrimina il Titolo IV dall'art. 26 è il tipo di attività svolta nell'appalto (è sufficiente che una delle attività appaltate "nel luogo" ricada nella definizione precedente per determinare un cantiere temporaneo o mobile)

APPALTI E SICUREZZA SUL LAVORO – 25/06/2009

Art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

- 1) Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
[...segue...]

Art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

[...continua...]

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; [...segue...]

VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

In generale, la verifica dell'idoneità tecnico professionale del Committente ha l'obiettivo di verificare che l'appaltatore sia in grado di effettuare l'opera o il servizio, avendo a disposizione i mezzi e l'organizzazione per lo svolgimento dei lavori per garantire la tutela e la sicurezza dei propri lavoratori e, in particolare, di quelli impiegati nell'appalto.

VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Art. 26 - D.LGS. 81/08

Criteri di qualificazione delle imprese definiti dalla commissione consultiva permanente per la sicurezza (DPR da emanarsi)

In attesa dei criteri:

1. Iscrizione CCIAA
2. Autocertificazione impresa appaltatrice

Titolo IV - D.LGS. 81/08

Verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui **all'allegato XVII.**

11

VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Art. 26 D .LGS. 81/08

In attesa di ulteriori indicazioni, attualmente l'art. 26 prevede che sia l'appaltatore a dichiarare la propria capacità di svolgere i lavori in appalto

Titolo IV

Nei cantieri, il committente verifica l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore secondo le modalità di cui all'allegato XVII esibita dallo stesso appaltatore

APPALTI E SICUREZZA SUL LAVORO – 25/06/2009

VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE NEI CANTIERI EDILI - ALLEGATO XVII

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
 - c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
 - d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
 - e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
 - f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

segue

VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE NEI CANTIERI EDILI - ALLEGATO XVII

[...]

- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;



VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE NEI CANTIERI EDILI - ALLEGATO XVII

Con quali criteri il committente verifica l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore prendendo visione della documentazione "esibita"???

Verifica dei contenuti?



Il DVR è adeguato?
I DPI sono idonei?

VERIFICA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE NEI CANTIERI EDILI - ALLEGATO XVII

Verifica di
forma



L'appaltatore ha un DVR...
L'appaltatore ha attrezzature "a norma"...
L'appaltatore fornisce DPI...

Art. 26: informazioni dal committente

Il datore di lavoro committente [...]

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le informazioni provengono da estratti del DVR e PE
(...inseriti nel DUVRI per comodità...)

Cantieri (si veda art. 96 D. Lgs. 81/08) ricadenti nell'art. 26:
L'accettazione del PSC costituisce assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 26 comma 1 lettera b

Art. 26: cooperazione e coordinamento

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, **ivi compresi i subappaltatori**:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

- Obblighi di cooperazione tra committenti e appaltatori (compresi subappaltatori)
- Obblighi di coordinamento per gli interventi di sicurezza e obblighi di informazione reciproca

Art. 26: il DUVRI

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

1. Il DUVRI è uno strumento per promuovere il coordinamento e la cooperazione (ma **non l'unico strumento per la cooperazione e il coordinamento**)
2. Il DUVRI comprende anche i subappaltatori
3. Il DUVRI è unico per tutti gli appalti con rischi interferenti

Art. 26: il coordinamento e la cooperazione


Il datore di lavoro committente deve prevedere di effettuare efficaci azioni di coordinamento e cooperazione con l'appaltatore (riportate nel DUVRI)

Riunione di coordinamento

Sopralluoghi presso i luoghi di lavoro (in particolare per illustrare i rischi presenti e le misure attuate)


Permesso di lavoro (in particolare per specifiche attività a rischio: accesso a coperture, cabine MT/BT, lavori con fiamme)

Referente




Lavoratore

Art. 26: l'allegazione del DUVRI



LA SICUREZZA NEGLI APPALTI: I CASI



...zona di interferenza legislativa...!

(es.: "cantieri" in cui opera una sola impresa posti all'interno di un'azienda in cui sono presenti altri appaltatori extra-cantiere gestiti per mezzo di "DUVRI")

IMPRESE CHE OPERANO IN APPALTO

D. Lgs. 81/08

DUVRI

PSC

DVRA

POS

Rischi specifici dell'appalto - cantiere

DVR

Tutti i rischi generali dell'azienda

COSTI PER LA SICUREZZA - ART 26 D. LGS. 81/08

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, [...], devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i **costi relativi alla sicurezza** del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.

APPALTI E SICUREZZA SUL LAVORO – 25/06/2009

IL PRESTITO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Art. 72 – D. Lgs. 81/08

2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro **senza conduttore** deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura **una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso**, i quali devono **risultare formati** conformemente alle disposizioni del presente titolo.

APPALTI E SICUREZZA SUL LAVORO – 25/06/2009